SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 171

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 24 luglio 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 118

MINISTERO DELLA SANITÀ

Provvedimenti di autorizzazione all'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali per uso umano: Giuvapress - Bupicain con adrenalina - Neoasa - Isosorbide mononitrato - Ranidil - Ricalide - Seleparina - Raniben - Cefulton - Erreclor - Zinco solfato - Zantac - Photofrin - Cisplatino - Ulcex - Ranibloc - Zalain - Connettivina - Connettivina plus - Fenistil - Sertadie - Sertagyn - Digestivo S. Pellegrino.

00A9929

Provvedimenti di modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali per uso umano: Iomeron - Virtamox - Dufaston - Algocor - Glicerolo con sodio cloruro - Contramal - Dantrium - Enterogermina - Colpotrophine - Sandoglobulina - Levadol - Halciderm - Atenololo Clortalidone Ratiopharm - Aciclovir Ratiopharm - Epatoxil - Fareclox - Bioflorin - Vincristina Teva - Sucrager - Broncho Vaxom - Cartidont - Nevanil - Natulan - Stafusid - Connettivina plus - Activelle - Salagen - Nimbex - Remeron - Anzemet - Imukin.

00A9930

Provvedimenti di modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali per uso veterinario: Skanitrol - Bute - Lexin vena - Specin - Duelmint - Levamisolo - Flumequina - Flumechina Ascor chimici - Flumechina Centralvet - Naquilene - Ossitetraciclina - Tolfedine - Orbenin extra D.C.

00A9970

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 21 luglio 2000, n. **202.**

Disposizioni in materia di nomina del Presidente della Corte dei conti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Corte dei conti è nominato tra i magistrati della stessa Corte che hanno effettivamente esercitato per almeno tre anni funzioni direttive ovvero funzioni equivalenti presso organi costituzionali nazionali ovvero di istituzioni dell'Unione europea, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Presidenza.

2. In caso di vacanza del posto le funzioni del Presidente della Corte dei conti sono esercitate dal presidente di sezione della Corte dei conti più anziano nella qualifica.

3. La nomina del Presidente della Corte dei conti ha luogo entro e non oltre trenta giorni dalla vacanza del posto.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 luglio 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5462):

Presentato dall'on. FRATTINI il 1° dicembre 1998.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, con parere della II commissione.

Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 20 e 21 giugno 2000.

Assegnato nuovamente alla I commissione, in sede legislativa, il 28 giugno 2000.

Esaminato dalla I commissione, in sede legislativa, il 28 giugno ed approvato il 28 giugno 2000.

Senato della Repubblica (atto n. 4691):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 5 luglio 2000 con il parere della 2ª commissione.

Esaminato dalla 2ª commissione il 13 luglio ed approvato il 19 luglio 2000.

00G0256

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 28 giugno 2000.

Riconoscimento di titolo professionale estero, conseguito dal sig. Hem Sudhana, quale titolo rilevante per l'accesso all'albo degli ingegneri e per l'esercizio della professione in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizione per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Hem Sudhana, nato a Phnon Penh (Cambogia) il 9 agosto 1970, cittadino belga, diretta ad ottenere il riconoscimento di titoli accademico-professionali di cui è stato insignito in Belgio per accedere all'albo degli ingegneri ed esercitare in Italia come libero professionista;

Preso atto che il migrante ha conseguito nel settembre 1994 il titolo accademico d'«ingenieur industriel», specializzazione in «mecanique-orientation-aéronautique», presso l'«Istitut Supérieur Industriel de Bruxelles»;

Preso atto che il richiedente ha documentato esperienza professionale, nel campo ingegneristico dal marzo 1995 al dicembre 1999;

Considerato che gli accennati titoli accademici e professionali - di cui è insignito, ai sensi dell'ordinamento accademico e professionale belga il sig. Sudhana Hem - rilevano cumulativamente, ai sensi del detto decreto legislativo, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Considerato, inoltre che la formazione accademico-professionale del sig. Hem nel campo dell'ingegneria risulta essere più ristretta in rapporto allo spettro di attività professionali che l'«ingegnere» italiano è in diritto di esercitare;

Ritenuto, pertanto, che ricorra quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera *a),* del decreto legislativo sopra indicato;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 16 dicembre 1999;

Visto il parere espresso dal Consiglio nazionale di categoria con nota datata 14 gennaio 2000 ad ulteriore conferma dell'entità della misura compensativa stessa;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Sudhana Hem, nato a Phnom Penh (Cambogia) il 9 agosto 1970, cittadino belga è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa, quale titolo rilevante per l'accesso all'albo degli ingegneri e per l'esercizio di questa professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di due anni. Le modalità di svolgimento dell'una e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie:

a) scienza delle costruzioni;

b) tecnica delle costruzioni;

c) elettrotecnica.

Roma, 28 giugno 2000

Il direttore generale: HINNA DANESI

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. Detta prova è volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame orale: consiste nella conoscenza di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3 ed altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni.

Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

00A10126

DECRETO 28 giugno 2000.

Riconoscimento di titolo professionale estero, conseguito dal sig. Hinkelbein Maik, quale titolo rilevante per l'accesso all'albo degli ingegneri e per l'esercizio della professione in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48 del 21 dicembre 1988 relativa a un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Hinkelbein Maik, nato a Kiel il 19 ottobre 1962, cittadino tedesco, diretta ad ottenere il riconoscimento di titoli accademici e professionali di cui è stato insignito in Germania per accedere all'albo degli ingegneri ed esercitare in Italia come libero professionista;

Preso atto, che il migrante ha conseguito il 7 febbraio 1991 il titolo accademico «Diplom - Ingenieur Univ.» conseguito presso la Techische Universitat di Monaco di Baviera;

Preso atto, inoltre che ha provato di aver maturato una notevole esperienza professionale in qualità di ingegnere addetto allo sviluppo ed assistenza nel sistema delle componenti digitali hardware presso la Hambueger Elektronik di Amburgo;

Considerato che gli accennati titoli accademici e professionali — di cui è insignito, ai sensi dell'ordinamento accademico e professionale tedesco, il sig. Maik Hinkelbein — rilevano cumulativamente, ai sensi del detto decreto legislativo, ai fini dell'accesso e esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Considerato, inoltre che la formazione professionale tedesca nel campo dell'ingegneria risulta essere più ristretta in rapporto allo spettro di attività professionali che l'ingegnere italiano è in diritto di esercitare;

Ritenuto, pertanto, che ricorra quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo, sopra indicato;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 14 luglio 1999;

Visto il parere espresso dal Consiglio nazionale di categoria con nota datata 17 marzo 2000 in merito alle materie oggetto della misura compensativa stessa;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Hinkelbein Maik, nato a Kiel il 19 ottobre 1962, cittadino tedesco, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa, quale titolo rilevante per l'accesso all'albo degli ingegneri e per l'esercizio di questa professione in Italia.

Art. 2.

Il ricoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di due anni. Le modalità di svolgimento dell'una e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie:

a) scienza delle costruzioni;

b) meccanica applicata alle macchine.

Roma, 28 giugno 2000

Il direttore generale: HINNA DANESI

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente decreto. Detta prova è volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto: consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 3. L'esame orale: consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3 e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni.

Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

00A10127

DECRETO 28 giugno 2000.

Riconoscimento di titolo professionale estero quale titolo valido per l'iscrizione in Italia all'albo dei biologi.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48 del 21 dicembre 1988 relativa a un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionino formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Heidi Christine Hauffe, nata a London (Ontario-Canada), cittadina inglese, diretta ad ottenere ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, l'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di biologo;

Preso atto che è in possesso dei seguenti titoli accademici: «Bachelor of Arts», conseguito presso l'Università di Oxford il 21 maggio 1990 e di «Doctor of Philosophy» il 6 novembre 1993;

Preso atto che la sig.ra Hauffe è in possesso di esperienza professionale nel settore della biologia a partire dal 1° settembre 1993 al 24 agosto 1999, come documentato in atti;

Considerato che gli accennati titoli accademici e professionali — di cui è insignita, ai sensi dell'ordinamento accademico e professionale inglese, la sig.ra Heide Christine Hauffe — rilevano cumulativamente, ai sensi del detto decreto legislativo, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di biologo;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi del 17 febbraio 2000;

Decreta:

Alla sig.ra Hauffe Heidi Christine, nata il 18 febbraio 1967 a London (Ontario-Canada), cittadina inglese, è riconosciuto il titolo professionale di biologo, conseguito in Inghilterra, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei biologi in Italia.

Roma, 28 giugno 2000

Il direttore generale: HINNA DANESI

00A10128

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 13 luglio 2000.

Attuazione delle disposizioni recate dagli articoli 6 e 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, concernente le caratteristiche degli apparecchi misuratori fiscali, il contenuto e le modalità di emissione dei titoli di accesso per gli intrattenimenti e le attività spettacolistiche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sugli spettacoli, in particolare l'art. 6 sostituito dall'art. 6 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, in particolare l'art. 74-*quater* inserito con l'art. 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60;

Vista la legge 26 gennaio 1983, n. 18, che ha introdotto l'obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1983, recante norme di attuazione delle disposizioni di cui alla predetta legge 26 gennaio 1983, n. 18;

Vista la legge 3 agosto 1998, n. 288, recante delega al Governo per la revisione della disciplina concernente l'imposta sugli spettacoli;

Visti gli articoli 6 e 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, recante: «Istituzione dell'imposta sugli intrattenimenti, in attuazione della legge 3 agosto 1998, n. 288, nonché modifiche alla disciplina dell'imposta sugli spettacoli di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e n. 633, relativamente al settore dello spettacolo, degli intrattenimenti e dei giochi»;

Visto il regolamento, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, recante norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia di imposta sugli intrattenimenti, in particolare gli articoli 1 e 7, concernenti obblighi degli esercenti attività da intrattenimento e attività spettacolistiche;

Visto il decreto del Ministero delle finanze del 29 dicembre 1999, concernente gli abbonamenti per le attività da intrattenimento;

Considerato che occorre determinare le caratteristiche dei misuratori fiscali e delle biglietterie automatizzate per l'emissione dei titoli di accesso per gli intrattenimenti e le altre attività soggette all'imposta e per le attività spettacolistiche, nonché le modalità di emissione dei titoli medesimi;

Decreta:

Art. 1.

Definizione di evento

1. Ai fini del presente decreto, per evento si intende ciascuna manifestazione da intrattenimento di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, o ciascuna manifestazione spettacolistica di cui alla tabella *C* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Art. 2.

Apparecchiature per l'emissione dei titoli di accesso

1. I soggetti di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, per le prestazioni soggette all'imposta sugli intrattenimenti di cui alla tariffa allegata al medesimo decreto e per le operazioni ad esse accessorie, complementari o comunque connesse, anche se non soggette all'imposta sugli intrattenimenti, ed i soggetti di cui all'art. 74-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le prestazioni di cui alla tabella *C* del medesimo decreto e per le operazioni ad esse accessorie, assolvono gli obblighi di certificazione dei corrispettivi con il rilascio di un titolo di accesso, avente le caratteristiche di cui all'art. 3, emesso mediante l'uso esclusivo delle seguenti apparecchiature:

a) misuratori fiscali idonei alla emissione dei titoli di accesso, conformi alle caratteristiche previste dalla legge 26 gennaio 1983, n. 18 ed alle caratteristiche di cui all'allegato al presente decreto;

b) biglietterie automatizzate idonee all'emissione dei titoli di accesso conformi alle caratteristiche previste dalla legge 26 gennaio 1983, n. 18 ed alle caratteristiche di cui all'allegato al presente decreto;

c) biglietterie automatizzate connesse al sistema centrale, gestito dal Ministero delle finanze, che certifica e valida l'emissione dei titoli di accesso.

2. Le apparecchiature di cui al comma 1 ed i relativi sistemi operativi devono essere conformi alle prescrizioni del presente decreto e del loro corretto funzionamento sono responsabili i soggetti di cui al medesimo comma 1.

Art. 3.

Titoli di accesso

1. I titoli di accesso di cui all'art. 2 riportano, oltre ai dati previsti dall'art. 12, primo e secondo comma, del decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1983, le seguenti indicazioni:

a) natura dell'attività esercitata;

b) data ed ora dell'evento;

c) luogo, impianto e sala dell'evento;

d) numero ed ordine di posto;

e) natura, titolo ed ogni altro elemento identificativo dell'evento;

f) corrispettivo per l'attività di spettacolo o di intrattenimento;

g) ingresso gratuito, riduzione del prezzo e relative causali, avvenuto pagamento dell'imposta, dicitura «abbonato» ed estremi dell'abbonamento a data libera;

h) ammontare del corrispettivo incassato a titolo di prevendita;

i) natura, qualità e quantità dei beni e servizi oggetto delle prestazioni accessorie, complementari o comunque connesse, con separata indicazione dei corrispettivi;

l) dicitura «emesso per la vendita da parte di» con i dati identificativi del terzo, nell'ipotesi di cui all'art. 6, comma 2;

m) stampa del sigillo fiscale avente le caratteristiche di cui al successivo art. 5.

2. Per gli abbonamenti relativi alle attività di spettacolo o di intrattenimento, deve essere rilasciato apposito titolo di accesso che contenga le indicazioni di cui al comma 1 e la dicitura «abbonamento» con il numero delle prestazioni ivi previste.

3. I dati di cui al comma 1 devono essere obbligatoriamente riportati nei titoli di accesso, salvo che per taluni di essi la natura, le caratteristiche dell'evento o dell'abbonamento non ne consentano l'indicazione.

4. Quando per fruire delle prestazioni contenute nel titolo di accesso si procede all'invalidazione tramite separazione del documento, il titolo di accesso deve essere costituito da tante sezioni quante sono le prestazioni e la sezione che resta al partecipante deve riportare tutte le indicazioni di cui al comma 1.

5. Il titolo di accesso è univocamente identificabile come «titolo di accesso» per mezzo del sigillo fiscale.

Art. 4.

Documento riepilogativo giornaliero e mensile

1. Gli apparecchi misuratori fiscali e le biglietterie automatizzate di cui all'art. 2 sono predisposti per l'emissione di un documento riepilogativo dell'incasso giornaliero contenente, oltre ai dati indicati nell'art. 12, terzo comma, del decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1983, i seguenti elementi distinti per sala od impianto ed evento:

a) incasso giornaliero, con l'indicazione dell'imponibile, delle imposte e delle relative aliquote e con separata indicazione dei dati di cui all'art. 3, comma 1, lettere *h)* ed *i)*;

b) corrispettivi degli abbonamenti relativi ad attività di spettacolo o di intrattenimento;

c) ratei giornalieri relativi agli abbonamenti;

d) numero degli ingressi a pagamento, quelli per i quali è avvenuto il pagamento dell'imposta, gratuiti, a riduzione e degli abbonati, con indicazione dell'ordine di posto;

e) stampa del sigillo fiscale di cui all'art. 5.

2. Gli apparecchi misuratori fiscali e le biglietterie automatizzate devono essere, altresì, idonei alla stampa di un giornale di fondo contenente le informazioni previste dall'art. 12, quarto comma, del decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1983, integrate da quelle prescritte dall'art. 3. Il giornale di fondo contiene i dati del titolo di accesso anche in forma sintetica.

3. Gli apparecchi misuratori fiscali e le biglietterie automatizzate sono predisposti per la stampa di un documento riepilogativo mensile che riporti le indicazioni di cui al comma 1, nonché, per ciascuno evento effettuato nel mese, il totale dei corrispettivi relativi ancorché incassati nei mesi precedenti.

4. Il giornale di fondo ed i documenti riepilogativi giornalieri e mensili possono essere prodotti in forma digitale secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero delle finanze.

Art. 5.

Sigillo fiscale

1. Il sigillo fiscale è costituito da un codice di controllo, generato da algoritmo di sicurezza, e consente la verifica della validità del titolo da parte degli organi preposti al controllo.

2. L'algoritmo di sicurezza è memorizzato, per gli apparecchi misuratori fiscali e le biglietterie automatizzate di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, sulla carta a microcircuito di attivazione dei sistemi di emissione, per le biglietterie automatizzate di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*, nel sistema centrale gestito dal Ministero delle finanze.

3. Il sigillo fiscale, riportato nei titoli di accesso e nei documenti riepilogativi, è generato dai dati identificativi rispettivamente di cui all'art. 3 ed all'art. 4 e da altri elementi che potranno essere successivamente stabiliti dal Ministero delle finanze ad integrazione del presente decreto.

Art. 6.

Emissione dei titoli d'accesso

1. I titoli di accesso previsti dall'art. 3 sono emessi al momento del pagamento del corrispettivo, anche nel caso in cui i medesimi titoli siano emessi e distribuiti, per conto dell'organizzatore, da terzi che si avvalgono delle apparecchiature di cui all'art. 2.

2. I titoli di accesso possono essere emessi anteriormente al pagamento del corrispettivo, se consegnati dall'emittente ad un terzo per la successiva distribuzione. In tal caso, il titolo deve contenere anche gli elementi di cui all'art. 3, comma 1, lettera *l)*.

Art. 7.

Annullamento del titolo di accesso

1. Il titolo di accesso può essere annullato, tramite idonea registrazione, anche della causale, nel sistema automatizzato che ha permesso l'emissione del titolo stesso, da effettuarsi entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello dell'evento.

2. Il titolo di accesso erroneamente emesso e non ancora rilasciato può essere annullato, procedendo immediatamente alla registrazione di cui al comma 1.

3. In caso di mancata effettuazione dell'evento, il titolo può essere annullato, con le medesime modalità di cui al comma 1, entro i termini di versamento delle imposte.

4. Il titolo di accesso annullato, quale documento fiscale, deve essere conservato integro in tutte le sue parti.

Art. 8.

Mancato funzionamento

1. Le apparecchiature di cui all'art. 2 devono essere dotate di apposito libretto fiscale avente le caratteristiche e contenente le indicazioni di cui all'art. 2 del decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1983.

2. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 1, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, i soggetti obbligati all'emissione dei titoli di accesso tramite gli apparecchi di cui all'art. 2, nel caso di mancato o irregolare funzionamento degli stessi, devono richiedere, tempestivamente, l'intervento di manutenzione, annotare sul libretto fiscale in dotazione all'apparecchio la data e l'ora della richiesta di intervento e su apposito registro l'inizio e la fine del mancato funzionamento ed il totale dei biglietti manuali emessi distinti per evento e tipologia.

Art. 9.

Carta di attivazione del sistema

1. I misuratori fiscali e le biglietterie automatizzate di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, devono essere provvisti di una carta a microcircuito di attivazione contenente il software per la generazione delle chiavi segrete, necessarie per il calcolo di codici di autenticazione che verranno utilizzati per la trasmissione dati, e l'algoritmo per la determinazione del sigillo fiscale.

2. La carta di attivazione, prodotta dal Ministero delle finanze, è consegnata su richiesta degli interessati dalla Società italiana autori ed editori, che comunica all'anagrafe tributaria il codice fiscale e la partita IVA associata alla carta fornita.

3. All'atto dell'attivazione, nella carta vengono memorizzati i seguenti dati:

a) codice fiscale o partita IVA e denominazione del soggetto utilizzatore;

b) data di attivazione della carta.

Art. 10.

Modalità di trasmissione dati

1. I soggetti che emettono titoli di accesso tramite misuratori fiscali o tramite biglietterie automatizzate di cui all'art. 2 trasmettono, con le modalità definite con decreto del Ministero delle finanze, alla Società italiana autori ed editori, distintamente per ciascuna giornata di attività ovvero per ogni giornata di manifestazione, i dati contenuti nel documento riepilogativo giornaliero e, distintamente per ciascun mese, i dati contenuti nel documento riepilogativo mensile di cui all'art. 4.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono, in caso di necessità e previa autorizzazione della Società italiana autori ed editori, trasmettere i riepiloghi giornalieri e mensili su supporto magnetico o cartaceo.

3. I soggetti che emettono titoli di accesso tramite biglietterie automatizzate connesse al sistema centrale gestito dal Ministero delle finanze sono esonerati dalla trasmissione dei dati giornalieri e mensili di cui all'art. 4. Tali dati sono trasmessi dal Ministero delle finanze alla Società italiana autori ed editori.

4. La Società italiana autori ed editori mette a disposizione dell'anagrafe tributaria e del Ministero per i beni e le attività culturali, in base alle specifiche esigenze, i dati di cui ai commi 1, 2 e 3.

Art. 11.

Controlli

1. Gli organi preposti ai controlli constatano l'avvenuta installazione ed il regolare funzionamento delle apparecchiature di cui all'art. 2 e procedono alle ispezioni documentali, alle verifiche e ad ogni altra rilevazione ritenuta utile per il riscontro della corretta applicazione delle disposizioni del presente decreto.

Art. 12.

Riconsegna della carta di attivazione

1. In caso di cessione a terzi, a qualsiasi titolo, delle apparecchiature di cui all'art. 2 o di cessazione dell'attività, la carta di attivazione è rimossa e consegnata alla Società italiana autori ed editori.

Art. 13.

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto e dall'allegato, che ne costituisce parte integrante, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, della legge 26 gennaio 1983, n. 18, e del decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1983 e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2000

Il direttore generale: ROMANO

ALLEGATO *A*

CARATTERISTICHE TECNICHE

1. *Misuratori fiscali e biglietterie automatizzate.*

I sistemi idonei all'emissione dei titoli di accesso di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del presente decreto devono rispettare le seguenti specifiche funzionali.

a) Operare tramite l'utilizzazione di una «carta di attivazione».

I sistemi di emissione dei titoli di accesso devono essere provvisti di una carta a microcircuito di attivazione (smart-card) abilitata dal Ministero delle finanze nella quale sono registrate:

software per la generazione delle chiavi, utilizzate per il calcolo dei codici di autenticazione;

algoritmo per la generazione di un «sigillo fiscale» univoco da riportare sui titoli di accesso.

b) Effettuare la registrazione dei dati su supporto immodificabile.

Per le apparecchiature di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, è fatto obbligo di:

registrare su supporti interni il log delle transazioni: copia dei titoli di accesso in base al tracciato definito con apposito decreto ministeriale;

registrare su supporto immodificabile (supporto ottico, EPROM o analoghi) i riepiloghi contabili periodici in base al tracciato definito con apposito decreto ministeriale;

utilizzare un software fiscale immodificabile e fisicamente protetto.

Per le apparecchiature di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, è fatto obbligo di registrare su un supporto immodificabile (supporto ottico, EPROM o analoghi):

i log delle transazioni: copia dei titoli di accesso in base al tracciato definito con apposito decreto ministeriale;

i riepiloghi contabili periodici in base al tracciato definito con apposito decreto ministeriale.

c) Trasmettere i dati di riepilogo.

La trasmissione telematica, ovvero, nei casi previsti dall'art. 10, comma 2, del presente decreto, la registrazione su supporto magnetico o cartaceo dei riepiloghi contabili da consegnare alla Società italiana autori ed editori, deve essere effettuata con cadenza giornaliera e mensile, secondo il tracciato definito con apposito decreto del Ministero delle finanze. La trasmissione telematica e la registrazione su supporto magnetico può essere effettuata solo se corredate da un codice di autenticazione.

d) Prevedere funzioni di servizio.

Devono essere attivate funzioni di servizio idonee alla consultazione rapida, sia video sia su carta, dei dati di dettaglio e di riepilogo registrati sul supporto immodificabile, per consentire le funzioni di verifica e controllo.

2. *Biglietterie automatizzate collegate al sistema centrale.*

I sistemi di emissione dei titoli di accesso di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*, del presente decreto sono costituiti da un computer, con un software per la gestione degli eventi e l'emissione e registrazione dei titoli di accesso, collegato ad una rete di sistemi con stampanti proprie e collegato in tempo reale al servizio predisposto dal Ministero delle finanze che assegna per ciascun titolo emesso un sigillo fiscale. Il servizio del Ministero delle finanze memorizza sulla base dati centrale i dati di dettaglio e di riepilogo di tutte le transazioni eseguite.

00A10145

MINISTERO DELLA SANITÀ

COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 19 aprile 2000.

Conferma della classificazione della specialità medicinale denominata «Xyvir», a base di famciclovir, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che ha istituito la Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nel supplemento ordinario n. 121 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1993 recante: «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio provvedimento 21 dicembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 47 del 26 febbraio 1999, n. 47, con il quale la specialità medicinale denominata Skf Awi 300, della Iodosan S.p.a., con sede in Baranzate di Bollate (Milano), nella confezione 21 compresse 250 mg, AIC n. 029173010, è stata classificata in classe A) al prezzo di L. 240.000, IVA compresa, a condizione che detto prezzo rimanesse tale per dodici mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Visto il ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio n. 05567/99 notificato il 22 aprile 1999, con il quale la Iodosan S.p.a., ha tra l'altro, chiesto l'annullamento, previa sospensione, del citato provvedimento della Commissione unica del farmaco del 21 dicembre 1998, nella sola parte in cui la classificazione in classe «A» viene condizionata: *a)* alla applicazione del minor prezzo di L. 240.000 IVA compresa, del prodotto Skf Awi 300 nella confezione di 21 compresse da 250 mg, AIC n. 029173010, anziché del prezzo medio europeo di L. 403.400; *b)* alla ulteriore condizione che detto prezzo rimanga tale per dodici mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della deliberazione C.U.F. del 29 luglio 1998, con la quale è stato espresso parere favorevole alla classificazione nella classe A) di cui all'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ma al prezzo di L. 240.000 IVA compresa, ed alla condizione che detto prezzo rimanga tale per dodici mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta*

Ufficiale, nella sola parte in cui si esprime parere sul prezzo e sulla sua permanenza per dodici mesi dalla pubblicazione del provvedimento;

Vista l'ordinanza del tribunale amministrativo del Lazio sez. I *bis* n. 2906/99 del 18 ottobre 1999, con la quale si dispone che il Ministero della sanità riesamini l'istanza della Iodosan S.p.a. relativa alla specialità medicinale Skf Awi 300 nella confezione 21 compresse 250 mg, entro quindici giorni dalla notifica della stessa;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 16 e 17 novembre 1999, con la quale è stata confermata la classificazione in classe A) del prodotto Skf Awi 300, nella confezione 21 compresse 250 mg, al prezzo di L. 240.000 IVA compresa e con l'attribuzione della prima fase di adeguamento al prezzo medio europeo;

Vista la modifica secondaria dell'autorizzazione all'immissione in commercio - apportate ai sensi dell'art. 12-*bis* del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modifiche ed integrazioni, concernente il cambiamento di denominazione della specialità medicinale da Skf Awi 300 a Xyvir, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1999, foglio delle inserzioni n. 25;

Dispone:

Art. 1.

È confermata la classificazione in classe A), ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, della specialità medicinale denominata XYVIR, a base di famciclovir, della società Iodosan S.p.a., con sede in Baranzate di Bollate (Milano), nella confezione 21 compresse 250 mg, AIC n. 029173010, al prezzo di L. 240.000, IVA compresa, e con l'attribuzione della prima fase di adeguamento al prezzo medio europeo.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2000

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2000
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 44

00A10171

PROVVEDIMENTO 19 aprile 2000.

Conferma della classificazione della specialità medicinale denominata «Actalvir», a base di famciclovir, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che ha istituito la Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nel supplemento ordinario n. 121 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1993 recante: «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio provvedimento 21 dicembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 47 del 26 febbraio 1999, con il quale la specialità medicinale denominata Api 01 M, della Sark S.p.a., con sede in Baranzate di Bollate (Milano), nella confezione 21 compresse 250 mg, AIC n. 029174012, è stata classificata in classe A) al prezzo di L. 240.000, IVA compresa, a condizione che detto prezzo rimanesse tale per dodici mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Visto il ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio n. 05565/99 notificato il 22 aprile 1999, con il quale la Sark S.p.a. ha, tra l'altro, chiesto l'annullamento, previa sospensione, del citato provvedimento della Commissione unica del farmaco del 21 dicembre 1998, nella sola parte in cui la classificazione in classe A) viene condizionata: *a)* alla applicazione del minor prezzo di L. 240.000 IVA compresa, del prodotto Api 01 M nella confezione di 21 compresse da 250 mg, AIC n. 029174012, anziché del prezzo medio europeo di L. 403.400; *b)* alla ulteriore condizione che detto prezzo rimanga tale per dodici mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della deliberazione C.U.F. del 29 luglio 1998, con la quale è stato espresso parere favorevole alla classificazione nella classe A) di cui all'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ma al prezzo di L. 240.000 IVA compresa, ed alla condizione che detto prezzo rimanga tale per dodici mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, nella sola parte in cui si esprime parere sul prezzo e sulla sua permanenza per dodici mesi dalla pubblicazione del provvedimento;

Vista l'ordinanza del tribunale amministrativo del Lazio sez. I *bis* n. 2903/99 del 18 ottobre 1999, con la quale si dispone che il Ministero della sanità riesamini l'istanza della Sark S.p.a. relativa alla specialità medicinale Api 01 M nella confezione 21 compresse 250 mg, entro quindici giorni dalla notifica della stessa;

Vista la propria deliberazione adottata in data 16 e 17 novembre 1999, con la quale ha confermato la classificazione del prodotto Api 01 M, nella confezione 21 compresse 250 mg, in classe A) al prezzo di L. 240.000, IVA compresa, e con l'attribuzione della prima fase di adeguamento al prezzo medio europeo;

Vista la modifica secondaria dell'autorizzazione all'immissione in commercio - apportate ai sensi dell'art. 12-*bis* del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modifiche ed integrazioni, concernente il cambiamento di denominazione della specialità medicinale da Api 01 M a Actalvir, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 agosto 1999, foglio delle inserzioni n. 179;

Dispone:

Art. 1.

È confermata la classificazione in classe A), ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, della specialità medicinale denominata ACTALVIR, a base di famciclovir, della società Sark S.p.a., con sede in Baranzate di Bollate (Milano), nella confezione 21 compresse 250 mg, AIC n. 029174012, al prezzo di L. 240.000, IVA compresa, e con l'attribuzione della prima fase di adeguamento al prezzo medio europeo.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2000

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2000
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 45

00A10172

PROVVEDIMENTO 19 aprile 2000.

Conferma della classificazione della specialità medicinale denominata «Famvir», a base di famciclovir, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che ha istituito la Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nel supplemento ordinario n. 121 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1993 recante: «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio provvedimento 21 dicembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 47 del 26 febbraio 1999, con il quale la specialità medicinale denominata «Famvir», della SmithKline Beecham S.p.a., con sede in Baranzate di Bollate (Milano), nella confezione 21 compresse 250 mg, AIC n. 029172018, è stata classificata in classe a) al prezzo di L. 240.000, IVA compresa, a condizione che detto prezzo rimanesse tale per dodici mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Visto il ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio n. 05571/99 notificato il 22 Aprile 1999, con il quale la SmithKline Beecham S.p.a. ha, tra l'altro, chiesto l'annullamento, previa sospensione, del citato provvedimento della Commissione unica del farmaco del 21 dicembre 1998, nella sola parte in cui la classificazione in classe A) viene condizionata: *a)* alla applicazione del minor prezzo di L. 240.000, IVA compresa, del prodotto Famvir, nella confezione di 21 compresse da 250 mg, AIC n. 029172018, anziché del prezzo medio europeo di L. 403.400; *b)* alla ulteriore condizione che detto prezzo rimanga tale per dodici mesi dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della deliberazione C.U.F. del 29 luglio 1998, con la quale è stato espresso parere favorevole alla classificazione nella classe A) di cui all'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993 n. 537, ma al prezzo di L. 240.000, IVA compresa, ed alla condizione che detto prezzo rimanga tale per dodici mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, nella sola parte in cui si esprime parere sul prezzo e sulla sua permanenza per dodici mesi dalla pubblicazione del provvedimento;

Vista l'ordinanza del tribunale amministrativo del Lazio sez. I *bis* n. 2904/99 del 18 ottobre 1999, con la quale dispone che il Ministero della sanità riesamini l'istanza della SmithKline Beecham S.p.a. relativa alla specialità medicinale «Famvir» nella confezione 21 compresse 250 mg, entro quindici giorni dalla notifica della stessa;

Vista la propria deliberazione adottata in data 16 e 17 novembre 1999, con la quale ha confermato la classificazione del prodotto «Famvir», nella confezione 21 compresse 250 mg, in classe A) al prezzo di L. 240.000, IVA compresa, e con l'attribuzione della prima fase di adeguamento al prezzo medio europeo;

Dispone:

Art. 1.

È confermata la classificazione in classe A) ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, della specialità medicinale denominata FAMVIR, a base di famciclovir, della SmithKline Beecham S.p.a., con sede in Baranzate di Bollate (Milano), nella confezione 21 compresse 250 mg, AIC n. 029172018, al prezzo di L. 240.000, IVA compresa, e con l'attribuzione della prima fase di adeguamento al prezzo medio europeo.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2000

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2000
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 46

00A10173

PROVVEDIMENTO 19 aprile 2000.

Riclassificazione della specialità medicinale denominata «Eolus», a base di formoterolo fumarato, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h),* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che ha istituito la Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nel supplemento ordinario n. 121 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1993, recante: «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127, alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, pubblicata nel supplemento ordinario n. 255/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30 dicembre 1997, recante: «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 36, comma 8;

Vista la deliberazione C.I.P.E. del 26 febbraio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 89 del 17 aprile 1998, recante: «Individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo medio europeo delle specialità medicinali erogate dal Servizio sanitario nazionale» (deliberazione n. 10/98);

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo», che all'art. 70, comma 5, prevede la riduzione del 15% del prezzo medio europeo in sede di ammissione in fascia di rimborsabilità;

Visto il comunicato della Commissiome unica del farmaco, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 155, del 5 luglio 1999, che identifica le «categorie terapeutiche omogenee» ai sensi del disposto di cui all'art. 36, commi 8 e 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto dirigenziale A.I.C. NCR n. 674 del 10 novembre 1999, dell'ufficio valutazione ed immissione in commercio di specialità medicinali, del Ministero della sanità, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 286 del 6 dicembre 1999, nel quale la specialità medicinale denominata «Eolus», a base di formoterolo fumarato 12 µg, della Sigma-Tau Industrie farmaceutiche riunite S.p.a., con sede in Roma, con particolare riferimento alla forma farmaceutica e confezione di seguito riportata: «12 μg polvere per inalazione, capsule rigide» 60 capsule + 1 boccaglio, A.I.C. n. 028257044, risulta classificata in classe C);

Vista la domanda del 19 novembre 1999, con cui Sigma-Tau Industrie farmaceutiche riunite S.p.a., con sede in Roma, ha chiesto la riclassificazione in classe A), della specialità medicinale denominata «Eolus», nella forma farmaceutica e confezione sopra indicata, proponendo il prezzo al pubblico di L. 70.500, I.V.A. compresa, già ridotto del 15%, rispetto al prezzo medio europeo;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta dell'8 marzo 2000, con la quale viene espresso parere favorevole alla riclassificazione in classe: A) della specialità medicinale denominata «Eolus», nella forma far-

maceutica e confezione, «12 μg polvere per inalazione, capsule rigide» 60 capsule + 1 boccaglio, con prezzo medio europeo ridotto del 15%;

Vista la nota prot F.800.XI/Ricl/992 dell'11 aprile 2000, del Ministero della sanità, con la quale si chiede al C.I.P.E. di voler comunicare il prezzo al pubblico della specialità medicinale «Eolus» nella confezione «12 μg polvere per inalazione, capsule rigide» 60 capsule + 1 boccaglio;

Vista la nota prot. n. 0015383 del 17 aprile 2000, con cui il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione - Servizio centrale di segreteria del C.I.P.E., ha comunicato che, per la specialità medicinale Eolus, nella confezione sopra citata, il prezzo massimo europeo a ricavo industria della confezione è di L. 50.241, pari al prezzo al pubblico, comprensivo di I.V.A., di L. 82.900 che, ridotto del 15%, corrisponde a L. 70.500;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata EOLUS, a base di formoterolo fumarato 12 μg, della Sigma-Tau Industrie farmaceutiche riunite S.p.a., con sede in Roma, nella forma farmaceutica e confezione: «12 μg polvere per inalazione, capsule rigide» 60 capsule + 1 boccaglio, A.I.C. n. 028257044, è classificata in classe A), ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al prezzo al pubblico di L. 70.500, I.V.A. compresa.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2000

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2000
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 31

00A10174

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 1° giugno 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 4, comma 21, legge n. 144/1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Agrofil, unità di Catania. (Decreto n. 28339).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, in particolare l'art. 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, in particolare l'art. 5, comma 8;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in particolare l'art. 4, comma 21, e l'art. 9, comma 25, punto *b);*

Visto il decreto ministeriale del 24 dicembre 1996 con il quale sono stati ripartiti gli stanziamenti previsti per gli interventi di cui al citato art. 9, comma 25, punto *b);*

Visto l'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *e),* della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Vista l'art. 62, comma 1, lettera *b),* della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. - Comitato interministeriale per la programmazione economica del 26 gennaio 1996, registrata alla Corte dei conti il 5 marzo 1996, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 62, con la quale sono stati dettati i criteri per l'applicazione dell'art. 6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, da ultimo reiterato dal decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 608/1996;

Viste le istanze presentate dalle società, di seguito elencate nel dispositivo, con le quali è stata richiesta la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, con decorrenza non successiva al 31 ottobre 1996, ai sensi della citata legge n. 608/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i protocolli d'intesa o le intese di programma sulla reindustrializzazione stipulati dal Governo, con le regioni ovvero le parti sociali, prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 510/1996 (3 ottobre 1996);

Visti i progetti di lavoro socialmente utile, approvati dalle competenti commissioni per l'impiego ovvero, anche in deroga all'art. 1 della legge n. 608/1996, elaborati dall'agenzia per l'impiego e gestiti dalle aziende in questione;

Considerato che le unità produttive interessate al trattamento straordinario di integrazione salariale sono ubicate nelle aree ricomprese tra quelle di cui all'art. 1, della richiamata legge n. 236/1993;

Ritenuta la necessità di concedere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 62, comma 1, lettera *b),* della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4, comma 21, e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazione ed integrazioni, nonché l'art. 62, comma 1, lettera *b),* della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 14 marzo 1997, con effetto dal 30 settembre 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.c. a r.l. Agrofil, con sede in Catania, unità di Catania, per un massimo di tre unità lavorative per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2000.

Art. 2.

L'erogazione del trattamento di cui al precedente art. 1, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori ai progetti dei lavori socialmente utili.

Art. 3.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 24 gennaio 2000, come da protocollo dello stesso.

Art. 4.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata con il precedente art. 1, è ridotta del dieci per cento.

Art. 5.

La proroga del trattamento di cui all'art. 1 comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante.

L'I.N.P.S. è autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 2000

Il direttore generale: DADDI

00A10106

DECRETO 1° giugno 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 4, comma 21, legge n. 144/1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Vega, unità di Torre Annunziata. (Decreto n. 28340).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, in particolare l'art. 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, in particolare l'art. 5, comma 8;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni , nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in particolare l'art. 4, comma 21, e l'art. 9, comma 25, punto *b)*;

Visto il decreto ministeriale del 24 dicembre 1996 con il quale sono stati ripartiti gli stanziamenti previsti per gli interventi di cui al citato art. 9, comma 25, punto *b)*;

Visto l'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393;

Visto l'art. 63 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *a),* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *e),* della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *b),* della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. - Comitato interministeriale per la programmazione economica, del 26 gennaio 1996, registrata alla Corte dei conti il 5 marzo 1996, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 62, con la quale sono stati dettati i criteri per l'applicazione dell'art. 6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, da ultimo reiterato dal decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 608/1996;

Viste le istanze presentate dalle società, di seguito elencate nel dispositivo, con le quali è stata richiesta la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, con decorrenza non successiva al 31 ottobre 1996, ai sensi della citata legge n. 608/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i protocolli d'intesa o le intese di programma sulla reindustrializzazione stipulati dal Governo, con le regioni ovvero con le parti sociali, prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 510/1996 (3 ottobre 1996);

Visti i progetti di lavoro socialmente utile, approvati dalle competenti commissioni per l'impiego ovvero, anche in deroga dell'art. 1, della legge 608/1996, elaborati dall'agenzia per l'impiego e gestiti dalle aziende in questione;

Considerato che le unità produttive interessate al trattamento straordinario di integrazione salariale sono ubicate nelle aree ricomprese tra quelle di cui all'art. 1 della richiamata legge n. 236/1993;

Ritenuta la necessità di concedere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 62, comma 1, lettera *b)* della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4, comma 21, e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni e integrazioni, nonché l'art. 62, comma 1, lettera *b),* della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale già disposta con decreto ministeriale del 26 luglio 1996, con effetto dal 13 settembre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dalla S.r.l. Vega con sede in Torre annunziata (Napoli), unità di Torre Annunziata (Napoli), per un massimo di ventiquattro unità lavorative per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 aprile 2000.

Art. 2.

L'erogazione del trattamento di cui al precedente art. 1, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori ai progetti dei lavori socialmente utili.

Art. 3.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 3 marzo 2000, come da protocollo dello stesso.

Art. 4.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata, con il precedente art. 1, è ridotta del dieci per cento.

Art. 5.

La proroga del trattamento di cui all'art. 1 comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità ove spettante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 2000

Il direttore generale: DADDI

00A10107

DECRETO 1° giugno 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Univer, unità di Grezzago e Milano. (Decreto n. 28341).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta «Univer S.p.a.», tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 30 maggio 2000 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 30 maggio 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.Univer, con sede in Milano, unità di Grezzago, (Milano) e Milano (NID 0003MI0011), per un massimo di quarantuno unità lavorative, per il periodo dal 10 gennaio 2000 al 9 luglio 2000.

Istanza aziendale presentata il 15 febbraio 2000 con decorrenza 10 gennaio 2000.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 2000

Il direttore generale: DADDI

00A10108

DECRETO 1° giugno 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Schmalbach Lubeca Italia, unità di Ascoli Piceno. (Decreto n. 28342).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta «S.r.l. Schmalbach Lubeca Italia», tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 30 maggio 2000 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 30 maggio 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Schmalbach Lubeca Italia, con sede in Parma, unità di Ascoli Piceno (NID 0011AP0001), per un massimo di ventotto unità lavorative, per il periodo dal 31 gennaio 2000 al 30 luglio 2000.

Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 2000 con decorrenza 31 gennaio 2000.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 2000

Il direttore generale: DADDI

00A10109

DECRETO 1° giugno 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Grafiche Fover, unità di Foligno. (Decreto n. 28343).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Grafiche Fover, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 30 maggio 2000, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 30 maggio 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Grafiche Fover, con sede in Foligno (Perugia), unità di Foligno (Perugia) (NID 0010PG0017), per un massimo di venti unità lavorative, per il periodo dal 7 febbraio 2000, al 6 agosto 2000.

Istanza aziendale presentata il 21 febbraio 2000, con decorrenza 7 febbraio 2000.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrattazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 2000

Il direttore generale: DADDI

00A10110

DECRETO 1° giugno 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. G. Colagiovanni, unità di Ceppaloni. (Decreto n. 28344).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n 176;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. G. Colagiovanni, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 30 maggio 2000, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 30 maggio 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. G. Colagiovanni, con sede in Ceppaloni unità di Ceppaloni (Benevento) (NID 9915BN0003), per un massimo di trentatre unità lavorative, per il periodo dall'8 novembre 1999 al 7 maggio 2000.

Istanza aziendale presentata il 18 novembre 1999, con decorrenza 8 novembre 1999.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 2000

Il direttore generale: DADDI

00A10111

DECRETO 1° giugno 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnocostruzioni - Costruzioni generali, unità di cantiere FF.SS. Reggio Calabria, cantiere IACP Bologna, cantieri nella provincia di Salerno, uffici Napoli. (Decreto n. 28345).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Tecnocostruzioni - Costruzioni generali, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 30 maggio 2000, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 30 maggio 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnocostruzioni - Costruzioni generali, con sede in Napoli, unità di:

cantiere FF.SS. Reggio Calabria - (NID 9918RC0016), per un massimo di sei unità lavorative;

cantiere IACP Bologna - (NID 9908BO0023), per un massimo di nove unità lavorative;

cantieri nella provincia di Salerno - (NID 0015SA0005), per un massimo di nove unità lavorative;

uffici Napoli - (NID 9915NA0060), per un massimo di sei unità lavorative,

per il periodo dal 12 luglio 1999 all'11 gennaio 2000.

Istanza aziendale presentata il 5 agosto 1999, con decorrenza 12 luglio 1999.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 2000

Il direttore generale: DADDI

00A10112

DECRETO 1° giugno 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.T.S., unità di Camposanto. (Decreto n. 28346).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. I.T.S., tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 30 maggio 2000, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 30 maggio 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.T.S., con sede in Spezzano (Modena), unità di Camposanto (Modena) (NID 9908MO0010), per un massimo di ventuno unità lavorative, per il periodo dal 1° settembre 1999 al 29 febbraio 2000.

Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1999, con decorrenza 1° settembre 1999.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 2000

Il direttore generale: DADDI

00A10113

DECRETO 1° giugno 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnogas, unità di Gualtieri. (Decreto n. 28347).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Tecnogas tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 21 dicembre 1999 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 27 dicembre 1999, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 28 giugno 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 dicembre 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnogas, con sede in Gualtieri (Reggio Emilia), unità di Gualtieri (Reggio Emilia) (NID 0008RE0002), per un massimo di nove unità lavorative, per il periodo dal 28 dicembre 1999 al 27 giugno 2000.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 2000 con decorrenza 28 dicembre 1999.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 2000

Il direttore generale: DADDI

00A10114

DECRETO 1° giugno 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Grafica Nappa, unità di Aversa. (Decreto n. 28348).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.n.c. Grafica Nappa, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 3 febbraio 2000 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 7 febbraio 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 18 ottobre 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 febbraio 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Grafica Nappa, con sede in Aversa (Caserta), unità di Aversa (Caserta) (NID 9915CE0019), per un massimo di dodici unità lavorative, per il periodo dal 18 aprile 2000 al 17 ottobre 2000.

Istanza aziendale presentata il 19 aprile 2000 con decorrenza 18 aprile 2000.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 2000

Il direttore generale: DADDI

00A10115

DECRETO 1° giugno 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vouk - Officine meccanotessili, unità di Gorizia. (Decreto n. 28349).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Vouk - Officine meccanotessili, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 30 maggio 2000 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 30 maggio 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.

Vouk - Officine meccanotessili, con sede in Gorizia, unità di Gorizia (NID 9907000010) per un massimo di cinquanta unità lavorative, per il periodo dall'8 febbraio 1999 al 7 agosto 1999.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1999 con decorrenza 8 febbraio 1999.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 2000

Il direttore generale: DADDI

00A10116

DECRETO 1° giugno 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Redwall Italia, unità di Pianoro. (Decreto n. 28350).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Redwall Italia, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 3 febbraio 2000 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 18 dicembre 1998, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 7 settembre 1998, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 febbraio 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Redwall, con sede in Pianoro (Bologna), unità di Pianoro (Bologna) (NID 0008BO0010), per un massimo di trentaquattro unità lavorative, per il periodo dal 7 marzo 2000 al 6 settembre 2000.

Istanza aziendale presentata il 21 marzo 2000 con decorrenza 7 marzo 2000.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 2000

Il direttore generale: DADDI

00A10117

DECRETO 1° giugno 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ricagni condizionatori, unità di Peschiera Borromeo. (Decreto n. 28351).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Ricagni condizionatori, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 24 luglio 1998 e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 3 dicembre 1997, il suddetto trattamento;

Visto il decreto ministeriale datato 30 luglio 1999, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 30 luglio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ricagni condizionatori, con sede in Peschiera Borromeo (Milano), unità di Peschiera Borromeo (Milano) (NID 9903MI0091) per un massimo di trenta unità lavorative, per il periodo dal 3 giugno 1999 al 2 dicembre 1999.

Istanza aziendale presentata il 16 luglio 1999 con decorrenza 3 giugno 1999.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale del 17 marzo 2000, n. 27963.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 2000

Il direttore generale: DADDI

00A10118

DECRETO 1° giugno 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Rinascente, unità di magazzino UPIM di Casandrino. (Decreto n. 28352).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. La Rinascente, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 7 febbraio 1994, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 19 luglio 1992, il suddetto trattamento;

Visto il decreto ministeriale datato 15 novembre 1999 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 18 ottobre 1999;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 15 novembre 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Rinascente, con sede in Rozzano-Milanofiori (Milano), unità di magazzino Upim di Casandrino (Napoli), per un massimo di 30 unità lavorative, per il periodo dal 19 luglio 1994 al 18 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1994 con decorrenza 19 luglio 1994.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 14 dicembre 1999 n. 27517.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 2000

Il direttore generale: DADDI

00A10119

DECRETO 1° giugno 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SGL Carbon, unità di Narni. (Decreto n. 28353).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. SGL Carbon, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 30 maggio 2000 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 30 maggio 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SGL Carbon, con sede in Milano, unità di Narni (Terni) (NID 9910TR0007), per un massimo di 35 unità lavorative per il periodo dal 30 agosto 1999 al 29 febbraio 2000.

Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1999 con decorrenza 30 agosto 1999.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 2000

Il direttore generale: DADDI

00A10120

DECRETO 1° giugno 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Grande distribuzione avanzata G.DI.A., unità di S. Bovio di Peschiera Borromeo e Bollate. (Decreto n. 28354).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Grande distribuzione avanzata G.DI.A., tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 5 novembre 1999 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 12 novembre 1999, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 4 febbraio 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale intervenuta con il decreto ministeriale datato 5 novembre 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Grande distribuzione avanzata G.DI.A., con sede in S. Bovio di Peschiera Borromeo (Milano), unità di S. Bovio di Peschiera Borromeo e Bollate (Milano) (NID 9903MI0124), per un massimo di 388 unità lavorative per il periodo dal 4 agosto 1999 al 3 febbraio 2000.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1999 con decorrenza 4 agosto 1999.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 2000

Il direttore generale: DADDI

00A10121

DECRETO 1° giugno 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.El.CA., unità di stabilimento di Castello di Cisterna. (Decreto n. 28355).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. S.El.CA., tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 30 maggio 2000 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 22 gennaio 1999, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 3 novembre 1997, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 30 maggio 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.El.CA., con sede in Caserta, unità di stabilimento di Castello di Cisterna (Napoli) (NID 9815NA0064), per un massimo di 150 unità lavorative per il periodo dal 3 novembre 1998 al 2 maggio 1999.

Istanza aziendale presentata il 9 dicembre 1998 con decorrenza 3 novembre 1998.

Art. 2.

Il trattamento di cui all'art. 1 è ulteriormente prorogato in favore dei lavoratori dipendenti per il periodo dal 3 maggio 1999 al 2 novembre 1999.

Istanza aziendale presentata il 9 giugno 1999 con decorrenza 3 maggio 1999, unità di stabilimento di Castello di Cisterna (Napoli) (NID 9915NA0039), per un massimo di 150 unità lavorative.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 2000

Il direttore generale: DADDI

00A10122

DECRETO 1° giugno 2000.

Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato per riorganizzazione aziendale, legge n. 416/1981, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.p.a. Editoriale Bresciana, unità di Brescia. (Decreto n. 28356).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 30 maggio 2000 con il quale è stata accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, della ditta S.p.a. Editoriale Bresciana;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Decreta:

A seguito dell'accertamento delle condizioni di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 30 maggio 2000, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.p.a. Editoriale Bresciana, sede in Brescia, unità di Brescia (NID 9903BS0160), per un massimo di 12 dipendenti prepensionabili per il periodo dal 1° dicembre 1999 al 30 novembre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 2000

Il direttore generale: DADDI

00A10123

DECRETO 1° giugno 2000.

Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato per riorganizzazione aziendale, legge n. 416/1981, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti della Sesaab S.p.a., unità di Bergamo. (Decreto n. 28357).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n 176;

Visto il decreto ministeriale datato 30 maggio 2000, con il quale è stata accertata la condizione di riorganizzazione aziendale della ditta Sesaab S.p.a.;

Vista l'istanza della summensionata ditta, tendente ad ottenere l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Decreta:

A seguito dell'accertamento delle condizioni di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale datato 30 maggio 2000, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti della Sesaab S.p.a., con sede in Bergamo, unità di Bergamo (NID 0003BG0001), per un massimo di sedici dipendenti prepensionabili, per il periodo dal 1° dicembre 2000 al 30 novembre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 2000

Il direttore generale: DADDI

00A10124

DECRETO 1° giugno 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 176/1998, art. 1-*quinquies*, in favore dei lavoratori dipendenti della Tecnocontrol S.r.l., unità di Napoli. (Decreto n. 28358).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1998, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1998, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1°ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, che prevede, in favore dei lavoratori delle aziende industriali appaltatrici di lavori di istallazione di reti telefoniche, interessate da una contrazione degli appalti con conseguenti eccedenze strutturali, la possibilità per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *d)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999, registrato alla Corte dei conti in data 20 gennaio 1999, con il quale sono stati predeterminati obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i requisiti di ammissibilità al trattamento di cui sopracitato art. 1-*quinquies* della legge n. 176 del 1998;

Visto il verbale, siglato in data 15 febbraio 2000, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tra la società Tecnocontrol S.r.l. e le competenti organizzazioni sindacali di categoria, con il quale è stato concordato che il trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi del sopra richiamato art. 1-*quinquies* della legge n. 176/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, riguarda un numero massimo di lavoratori pari a ventiquattro unità;

Vista l'istanza presentata della predetta società Tecnocontrol S.r.l. - codice ISTAT 45310, intesa ad ottenere la concessione al suddetto trattamento in favore dei propri dipendenti sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto per il periodo decorrente dal 26 aprile 2000, al 25 ottobre 2000;

Ritenuto che ricorrono i presupposti per la concessione del suddetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, e successive modificazioni e integrazioni, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di ventiquattro lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti della Tecnocontrol S.r.l., sede legale in Grumo Nevano (Napoli), unità di Pozzuoli (Napoli) - codice ISTAT 45310 (numero matricola I.N.P.S. 5109681321/06), per il periodo dal 26 aprile 2000 al 25 ottobre 2000.

L'I.N.P.S. è tenuto, al fine di consentire la rivelazione dell'utilizzo delle somme allo scopo stanziate, a controllare l'andamento dei flussi di spesa relativi all'avvenuta erogazione della prestazione.

L'I.N.P.S. è autorizzato ad erogare direttamente il trattamento di integrazione salariale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 2000

Il direttore generale: DADDI

00A10125

DECRETO 19 giugno 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «On-Time - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Ceprano, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il provvedimento di delega in data 15 maggio 2000, per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 6 marzo 2000 effettuata nei confronti della società cooperativa «On-Time - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ceprano, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «On-Time - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ceprano, costituita in data 26 marzo 1993 con atto a rogito del notaio dott.ssa Marina Stirpe di Frosinone, omologato dal tribunale di Frosinone in data 31 maggio 1993, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 codice civile e la dott.ssa Andreina Ciotoli nata a Ceccano il 10 novembre 1996, ed ivi residente in via per Frosinone, 71, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 19 giugno 2000

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

00A10100

DECRETO 19 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Il Diesis - Didattica espressiva sperimentale - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Forlì.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FORLÌ

Visto l'art. 2544, comma 1, del codice civile che prevede la possibilità di disporre lo scioglimento di diritto e la perdita della personalità giuridica per le società cooperative che, a giudizio delll'autorità governativa, non sono in condizioni di raggiungere gli scopi per cui sono state costituite o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o no hanno compiuto atti di gestione;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto direttoriale in data 6 marzo 1996 che demanda alle direzioni provinciali del lavoro le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, limitatamente a quelle senza nomina di commissario liquidatore;

Vista l'istruttoria predisposta da questa direzione per la società cooperativa di seguito indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal già citato dettato civilistico;

Acquisito il parere espresso con voto unanime dal comitato centrale per le cooperative, di cui agli articoli 18, 19 e 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, nella riunione del 22 maggio 2000 in ordine alla necessità di adottare il provvedimento di scioglimento d'ufficio nei confronti della società cooperativa di seguito citata, senza nomina di commissario liquidatore;

Decreta

lo scioglimento ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore della seguente società cooperativa:

«Il Diesis - Didattica espressiva sperimentale - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Forlì, costituita per rogito notaio Giancarlo Miccoli Favoni di Forlì in data 5 settembre 1977 - repertorio n. 118116 - raccolta n. 3594, omologato dal tribunale di Forlì in data 28 settembre 1977, depositato in cancelleria in data 4 ottobre 1977, iscritta nel registro società

(ora registro delle imprese) al n. 7027, avente numero di posizione nel bollettino ufficiale delle società cooperative (B.U.S.C.) 1734/154086.

Forlì, 19 giugno 2000

Il direttore: DALMONTE

00A10101

DECRETO 21 giugno 2000.

Annullamento del decreto direttoriale 26 giugno 1997 concernente la liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa a responsabilità limitata Michelangelo», in Civitavecchia.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il provvedimento di delega in data 15 maggio 2000, per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto direttoriale in data 26 giugno 1997, con il quale la società cooperativa di trasporto «Società cooperativa a responsabilità limitata Michelangelo», con sede in Civitavecchia (Roma), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Antonio Modica ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la sentenza in data 14 gennaio 2000 del tribunale di Civitavecchia con la quale dichiara chiusa la procedura fallimentare n. 490 della cooperativa in questione;

Visto l'art. 196 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta pertanto la necessità di annullare il decreto ministeriale sopracitato;

Decreta:

Il decreto direttoriale 26 giugno 1997, con il quale la società cooperativa di trasporto «Società cooperativa a responsabilità limitata Michelangelo», con sede in Civitavecchia (Roma), costituita in data 29 gennaio 1979 con atto a rogito del notaio dott. Gilberto Colatelli di Roma, omologato dal Tribunale di Civitavecchia 14 marzo 1979, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 codice civile con nomina del commissario liquidatore nella persona dell'avv. Antonio Modica, è annullato.

Roma, 21 giugno 2000

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

00A10098

DECRETO 21 giugno 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa edilizia Primavera 80 - S.r.l.», in Formello, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il provvedimento di delega in data 15 maggio 2000, per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 5 luglio 1999 e la relazione al bilancio 1999 del liquidatore ordinario in data 24 febbraio 2000 della società cooperativa «Cooperativa edilizia Primavera 80 - S.r.l.», in liquidazione, con sede in Formello;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa edilizia Primavera 80 - S.r.l.», con sede in Formello, in liquidazione, costituita in data 25 giugno 1980 con atto a rogito dell'avv. Ercole Colabucci coadiutore temporaneo giusta delibera consiliare in data 20 maggio 1980 del dott. Soccorsi Aliforni Paolo notaio in Roma, omologato dal tribunale di Roma in data 17 luglio 1980, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e l'avv. Andrea Medaglia nato a Roma il 9 novembre 1971 ed ivi residente in piazza Giuseppe Gola, 51, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 21 giugno 2000

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

00A10099

DECRETO 5 luglio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Multiservice 9 a r.l.», in Milano.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI MILANO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687 che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto del sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 27 gennaio 1998 che ha innalzato il limite al di sotto del quale non si deve far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Visto l'unanime parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997 sull'applicabilità dell'art. 2544 del codice civile anche in presenza delle fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile ancorché preesistenti: nel caso in specie continuata inattività dell'assemblea della società cooperativa «Multiservice 9 a r.l.», con sede in Milano;

Vista la nota protocollo n. 676 del 1° marzo 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, direzione generale della cooperazione, divisione IV concernente le richieste di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative nei cui confronti si è verificata anche una delle cause previste dall'art. 2448 del codice civile;

Visto il verbale in data 24 novembre 1999 di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa «Multiservice 9 a r.l.», con sede in Milano, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile e dall'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400 perché sussistono le seguenti cause: l'impossibilità di poter raggiungere gli scopi per cui è stata costituita, il mancato deposito dei bilanci dalla costituzione, il mancato compimento di atti di gestione, nonché l'assenza di patrimonio da liquidare;

Visto il parere favorevole della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, datato 22 maggio 2000;

Decreta:

La società cooperativa «Multiservice 9 a r.l.», con sede in Milano, costituita per rogito del notaio dott. Corrado Teti di Milano in data 14 ottobre 1987, repertorio 60306/1850, registro società 275865, tribunale di Milano, posizione n. 13118/230489 è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma parte prima, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, per il mancato deposito dei bilanci dalla costituzione, per il mancato compimento di atti di gestione e perché risulta l'assenza di patrimonio da liquidare.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 5 luglio 2000

p. *Il dirigente reggente:* CICCHITTI

00A10102

DECRETO 5 luglio 2000

Scioglimento della società cooperativa «Multiservice 7 a r.l.», in Milano.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI MILANO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996 n. 687 che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto del sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 27 gennaio 1998 che ha innalzato il limite al di sotto del quale non si deve fare luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Visto l'unanime parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997 sull'applicabilità dell'art. 2544 del codice civile anche in presenza delle fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile ancorchè preesistenti: nel caso in specie la continuata inattività dell'assemblea della società cooperativa «Multiservice 7 a responsabilità limitata», con sede in Milano;

Vista la nota protocollo n. 676 del 1° marzo 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, direzione generale della cooperazione, divisione IV concernente le richieste di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative nei cui confronti si è verificata anche una delle cause previste dall'art. 2448 del codice civile;

Visto il verbale in data 13 maggio 1997 di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa «Multiservice 7 a r.l.», con sede in Milano, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile e dall'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perchè sussistono le seguenti cause: l'impossibilità di raggiungere gli scopi per cui è stata costituita, il mancato deposito dei bilanci dalla costituzione e l'assenza di patrimonio da liquidare;

Visto il parere favorevole della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, datato 22 maggio 2000.

Decreta:

La società cooperativa «Multiservice 7 a r.l.» con sede in Milano, costituita per rogito del notaio dott. Corrado Teti di Milano in data 6 ottobre 1987, repertorio 60185/1843, registro società n. 275370, tribunale di Milano, posizione B.U.S.C. n. 13093/230224, è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma parte prima, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 dell'art. 2, primo comma della legge 17 luglio 1975, n. 400, perchè non è in condizione di poter raggiungere gli scopi per cui è stata costituita, per il mancato deposito dei bilanci della costituzione e perchè risulta l'assenza di patrimonio da liquidare;

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 5 luglio 2000

p. *Il dirigente reggente:* CICCHITTI

00A10103

DECRETO 5 luglio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Agricola di consumo di Lesmo», in Lesmo.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI MILANO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687 che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto del sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 27 gennaio 1998 che ha innalzato il limite al di sotto del quale non si deve far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Visto l'unanime parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997 sull'applicabilità dell'art. 2544 del codice civile anche in presenza delle fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile ancorché preesistenti: nel caso in specie continuata inattività dell'assemblea della società cooperativa «Agricola di consumo di Lesmo», con sede in Lesmo;

Vista la nota protocollo n. 676, del 1º marzo 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, direzione generale della cooperazione, divisione IV concernente le richieste di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative nei cui confronti si è verificata anche una delle cause previste dall'art. 2448 del codice civile;

Visto il verbale in data 20 aprile 1999 di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa «Agricola di consumo di Lesmo», con sede in Lesmo, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile e dall'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400 perché sussistono le seguenti cause: mancato deposito dei bilanci riferiti agli esercizi dal 1976 al 1997 e l'assenza di patrimonio da liquidare;

Vista la nota protocollo 1094/6 in data 4 giugno 1998 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, direzione generale della cooperazione, divisione IV/6;

Visto il parere favorevole della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, datato 22 maggio 2000;

Decreta:

La società cooperativa «Agricola di consumo di Lesmo», con sede in Lesmo, costituita per rogito del notaio dott. Ezechiele Zanzi di Busto Arsizio (Milano) in data 13 luglio 1946, repertorio 26262/7386, registro società 295, tribunale di Monza, posizione B.U.S.C. n. 4309/10554 è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, parte prima, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, per il mancato deposito dei bilanci riferiti agli esercizi dal 1976 al 1997 e perché risulta l'assenza di patrimonio da liquidare.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 5 luglio 2000

p. *Il dirigente reggente:* CICCHITTI

00A10104

DECRETO 5 luglio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Asso a r.l.», in Gorgonzola.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI MILANO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro, delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 27 gennaio 1998 che ha innalzato il limite al di sotto del quale non si deve far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Visto l'unanime parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997 sull'applicabilità dell'art. 2544 del codice civile anche in presenza delle fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile ancorché preesistenti: nel caso in specie continuata inattività dell'assemblea della società cooperativa «Asso a r.l.», con sede in Gorgonzola (Milano);

Vista la nota protocollo n. 676, del 1° marzo 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV, concernente le richieste di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative nei cui confronti si è verificata anche una delle cause previste dall'art. 2448 del codice civile;

Visto il verbale in data 20 settembre 1995 di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa «Asso a r.l.», con sede in Gorgonzola (Milano), da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile e dall'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400 perché sussistono le seguenti cause: l'impossibilità di poter raggiungere gli scopi per cui è stata costituita, il mancato deposito dei bilanci riferiti agli esercizi dal 1992 al 1994 e l'assenza di patrimonio da liquidare;

Visto il parere favorevole della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, datato 22 maggio 2000;

Decreta:

La società cooperativa «Asso a r.l.», con sede in Gorgonzola (Milano), costituita per rogito del notaio dott. Gian Luigi Laffranchi di Gorgonzola (Milano) in data 29 ottobre 1987, repertorio 17427/2430, registro società 276730, tribunale di Milano, posizione B.U.S.C. n. 13180/232203, è sciolta senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, parte prima, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perché impossibilitata a poter raggiungere gli scopi per cui è stata costituita, per il mancato deposito dei bilanci riferiti agli esercizi dal 1992 al 1994 e perché risulta l'assenza di patrimonio da liquidare.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 5 luglio 2000

p. *Il dirigente reggente:* CICCHITTI

00A10105

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 25 maggio 2000.

Emissione di un biglietto integrato, anche per l'anno 2000, per la visita delle collezioni museali inserite nel «Percorso del Principe», da Palazzo Vecchio al Giardino di Boboli, in Firenze.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE PER I BENI AMBIENTALI
ARCHITETTONICI, ARTISTICI E STORICI

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, art. 3, concernente il regolamento per l'istituzione del biglietto d'ingresso nelle sedi espositive statali come modificato e integrato con decreto ministeriale 27 settembre 1999, n. 375;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1998, relativo alla costituzione del comitato biglietti ingresso musei di cui al decreto ministeriale n. 507/1997;

Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1999 relativo alla emissione di un biglietto integrato per la realizzazione dell'itinerario museale denominato «Percorso del Principe» e svoltosi a Firenze nel 1999;

Vista la nota n. 8750 del 12 maggio 2000, con la quale la soprintendenza per i beni artistici e storici di Firenze ha proposto anche per l'anno 2000 l'istituzione di un biglietto integrato per la fruizione del «Percorso del Principe», da Palazzo Vecchio al Giardino di Boboli, attraverso il Corridoio Vasariano secondo le modalità specificate nella nota sopracitata;

Sentito il parere favorevole del comitato biglietti ingresso musei nella riunione del 15 maggio 2000;

Decreta:

È autorizzata l'emissione di un biglietto integrato per la visita delle collezioni museali inserite nel «Percorso

del Principe» che avrà luogo dal 6 giugno al 15 luglio e dal 1° settembre al 30 dicembre 2000 nei giorni di martedì, mercoledì, venerdì, sabato, e domenica mattina secondo le seguenti modalità:

biglietto intero di L. 50.000 (€ 25,82) comprensivo di:

prenotazione;

accompagnamento gruppo;

visita guidata;

biglietto Palazzo Vecchio;

biglietto Galleria Uffizi e Corridoio Vasariano;

biglietto Giardino di Boboli;

spese di gestione;

biglietto ridotto di L. 35.500 (€ 18,334) (riservato ai giovani italiani e dell'U.E. di età compresa tra i 18 ed i 25 anni);

biglietto ridotto di L. 21.000 (€ 10,846) (riservato ai giovani italiani e dell'U.E. fino al compimento del diciottesimo anno di età, in considerazione del complesso dei servizi offerti).

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione degli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2000

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2000
Registro n. 1 Beni e attività culturali, foglio n. 392

00A10129

DECRETO 25 maggio 2000.

Riduzione del prezzo del biglietto per l'ingresso nel Palatino, in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE PER I BENI AMBIENTALI ARCHITETTONICI, ARTISTICI E STORICI

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, art. 3, concernente il regolamento per l'istituzione del biglietto d'ingresso nelle sedi espositive statali come modificato e integrato con decreto ministeriale 27 settembre 1999, n. 375;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1998, relativo alla costituzione del Comitato biglietti ingresso Musei di cui al decreto ministeriale n. 507/1997;

Vista la nota n. 14328 del 12 maggio 2000 con la quale la soprintendenza archeologica di Roma ha proposto la riduzione del biglietto a L. 4.000 per l'ingresso nel Palatino in ore serali del sabato, dal 1° giugno al 30 settembre 2000, in occasione dello svolgersi del progetto di apertura straordinaria dei musei per l'anno 2000;

Ritenuto opportuno aderire alla suddetta proposta in considerazione del ridotto percorso illuminato di visita in ore serali.

Sentito il parere favorevole del comitato biglietti ingresso musei nella riunione del 15 maggio 2000;

Decreta:

È autorizzata la riduzione del biglietto a L. 4.000 per l'ingresso nel Palatino nelle ore serali del sabato, dal 1° giugno al 30 settembre in occasione dello svolgimento del progetto di apertura straordinaria delle sedi espositive per l'anno 2000.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione degli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2000

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2000
Registro n. 1 Beni e attività culturali, foglio n. 397

00A10130

DECRETO 25 maggio 2000.

Rideterminazione del prezzo del biglietto per l'ingresso nel Museo archeologico nazionale di Orvieto e nella Necropoli di Crocifisso del Tufo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE PER I BENI AMBIENTALI ARCHITETTONICI, ARTISTICI E STORICI

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, art. 3, concernente il regolamento per l'istituzione del biglietto d'ingresso nelle sedi espositive statali come modificato e integrato con decreto ministeriale 27 settembre 1999, n. 375;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1998, relativo alla costituzione del comitato biglietti ingresso musei di cui al decreto ministeriale n. 507/1997;

Vista la nota n. 5596 del 5 maggio 2000 con la quale la soprintendenza archeologica di Perugia ha proposto l'istituzione di un biglietto cumulativo per l'ingresso nel Museo archeologico nazionale di Orvieto e nella Necropoli di Crocifisso del Tufo della omonima sede;

Considerata l'opportunità di aderire alla proposta in esame;

Sentito il parere favorevole del comitato biglietti ingresso musei nella riunione del 15 maggio 2000;

Decreta:

Il prezzo del biglietto per l'ingresso nel Museo archeologico nazionale di Orvieto e nella Necropoli di Crocifisso del Tufo è rideterminato come segue:

Orvieto - Museo archeologico nazionale, L. 4.000 (€ 2,07);

Orvieto - Necropoli di Crocifisso del Tufo, L. 4.000 (€ 2,07);

Orvieto - Museo archeologico nazionale e Necropoli di Crocifisso del Tufo, biglietto cumulativo, L. 6.000 (€ 3,10).

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione degli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2000

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2000
Registro n. 1 Beni e attività culturali, foglio n. 396

00A10131

DECRETO 25 maggio 2000.

Rideterminazione dell'importo dei biglietti d'ingresso nei musei e zone archeologiche dipendenti dalla soprintendenza archeologica di Pompei.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE PER I BENI AMBIENTALI ARCHITETTONICI, ARTISTICI E STORICI

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, art. 3, concernente il regolamento per l'istituzione del biglietto d'ingresso nelle sedi espositive statali come modificato e integrato con decreto ministeriale 27 settembre 1999, n. 375;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1998, relativo alla costituzione del comitato biglietti ingresso musei di cui al decreto ministeriale n. 507/1997;

Vista la nota n. 14719 dell'11 maggio 2000, con la quale la soprintendenza archeologica di Pompei ha comunicato il nuovo sistema tariffario predisposto per le sedi espositive dalla stessa dipendenti, allo scopo di migliorarne la fruizione, incentivando nel contempo la visita delle sedi espositive minori;

Considerata la necessità di ratificare quanto attuato dalla soprintendenza archeologica di Pompei, che ha ritenuto di agire nell'ambito della propria autonomia organizzativa prevista dalla legge n. 352/1997;

Tenuto conto di quanto precisato al riguardo dall'ufficio legislativo del Ministero con nota n. 1938 del 18 aprile 2000;

Sentito il parere favorevole del comitato biglietti ingresso musei nella riunione del 15 maggio 2000;

Decreta:

L'importo dei biglietti d'ingresso nei musei e zone archeologiche dipendenti dalla soprintendenza archeologica di Pompei, è rideterminato come segue:

Scavi di Oplonti, L. 10.000 (€ 5,16);

Antiquarium di Castellammare di Stabia, L. 6.000 (€ 3,10);

Museo archeologico di Boscoreale, L. 6.000 (€ 3,10);

Scavi di Pompei, Oplonti, Antiquarium di Castellammare di Stabia e Museo archeologico di Boscoreale, biglietto cumulativo, L. 16.000 (€ 8,26);

Scavi di Ercolano, Oplonti, Antiquarium di Castellammare di Stabia e Museo archeologico di Boscoreale, biglietto cumulativo, L. 16.000 (€ 8,26);

Scavi di Ercolano, Pompei, Oplonti, Antiquarium di Castellammare di Stabia e Museo archeologico di Boscoreale, biglietto cumulativo, L. 26.000 (€ 13,43), (con validità per tre giorni).

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione degli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2000

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2000
Registro n. 1 Beni e attività culturali, foglio n. 393

00A10132

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 20 luglio 2000.

Determinazione del numero dei posti per l'ammissione alla scuola di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria dell'Università Roma 3 (sedi consorziate: Roma «La Sapienza» - Lumsa - Iusm) per l'anno accademico 2000-2001.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, in particolare l'art. 4, e successive modifiche;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modifiche;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari;

Visto il decreto ministeriale 7 giugno 2000 con il quale sono stati determinati le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*, della citata legge n. 264/1999;

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 2000, relativo al numero di posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario;

Vista la nota n. 39/00 del 19 luglio 2000 del comitato regionale di coordinamento delle università del Lazio con la quale i rettori delle università consorziate hanno deciso di procedere all'attivazione del secondo ciclo della scuola di specializzazione per l'insegnamento secondario;

Vista la nota del Ministero della pubblica istruzione n. 39931 del 5 luglio 1999;

Decreta:

Articolo unico

Limitatamente all'anno accademico 2000/2001 all'Università di Roma 3 (sedi consorziate: Roma «La Sapienza» - Lumsa - Iusm) sono assegnati 275 posti per l'ammissione alla scuola di specializzazione per l'insegnamento secondario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2000

p. *Il Ministro:* GUERZONI

00A10196

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 28 giugno 2000.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 47 del suddetto statuto, in base al quale gli organici dei posti di professore di ruolo e di ricercatore universitario possono essere modificati su proposta delle facoltà interessate, sentito il senato accademico, con delibera del consiglio di amministrazione;

Vista la proposta del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli» del 18 aprile 2000, intesa ad ottenere l'ampliamento dell'organico dei posti di ruolo dei professori universitari di prima fascia di una unità;

Visto il parere favorevole del senato accademico del 6 giugno 2000;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 26 giugno 2000;

Decreta:

Articolo unico

Nella tabella B, di cui all'art. 47 «Organici», titolo IV «Professori e ricercatori», dello statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996 e successive modifiche ed integrazioni, l'organico dei posti di ruolo dei professori universitari di prima fascia della facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli» viene aumentato di una unità e diventa il seguente:

«Facoltà di medicina e chirurgia "A. Gemelli": 54 (3)».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 28 giugno 2000

Il rettore: ZANINELLI

00A10133

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

183º Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 settembre 1977, n. 50.262/10.C.N./B, sono stati iscritti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979, del 7 dicembre 1999, n. 287, del 25 gennaio 2000, n. 19, e i successivi aggiornamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287/1979, n. 323/1979, n. 335/1979, n. 46/1980, n. 75/1980, n. 125/1980, n. 155/1980, n. 160/1980, n. 198/1980, n. 220/1980, n. 264/1980, n. 327/1980, n. 28/1981, n. 180/1981 (supplemento ordinario), n. 223/1981 (supplemento ordinario), n. 289/1981, n. 326/1981 (supplemento ordinario), n. 351/1981, n. 58/1982, n. 108/1982, n. 126/1982, n. 160/1982, n. 193/1982, n. 221/1982, n. 130/1983, n. 164/1983, n. 193/1983, n. 220/1983, n. 234/1983, n. 247/1983, n. 317/1983, n. 337/1983, n. 356/1983, n. 22/1984, n. 57/1984, n. 101/1984, n. 140/1984, n. 165/1984, n. 282/1984, n. 293/1984, n. 312/1984, n. 347/1984, n. 35/1985, n. 76/1985, n. 90/1985, n. 136/1985, n. 161/1985, n. 190/1985, n. 222/1985, n. 252/1985, n. 295/1985, n. 16/1986, n. 48/1986, n. 77/1986, n. 108/1986, n. 130/1986, n. 166/1986, n. 191/1986, n. 244/1986, n. 264/1986, n. 280/1986, n. 4/1987, n. 35/1987, n. 52/1987, n. 98/1987, n. 113/1987, n. 135/1987, n. 161/1987, n. 222/1987, n. 256/1987, n. 1/1988, n. 17/1988, n. 71/1988, n. 97/1988, n. 169/1988, n. 194/1988, n. 260/1988, n. 9/1989, n. 31/1989, n. 75/1989, n. 94/1989, n. 124/1989, n. 151/1989, n. 240/1989, n. 263/1989, n. 284/1989, n. 7/1990, n. 31/1990, n. 56/1990, n. 77/1990, n. 105/1990, n. 144/1990, n. 168/1990, n. 182/1990, n. 232/1990, n. 268/1990, n. 18/1991, n. 68/1991, n. 104/1991, n. 138/1991, n. 161/1991, n. 213/1991, n. 270/1991, n. 299/1991, n. 17/1992, n. 41/1992, n. 70/1992, n. 109/1992, n. 124/1992, n. 158/1992, n. 184/1992, n. 214/1992, n. 252/1992, n. 301/1992, n. 23/1993, n. 51/1993, n. 94/1993, n. 121/1993, n. 145/1993, n. 170/1993, n. 197/1993, n. 213/1993, n. 258/1993, n. 276/1993, n. 289/1993, n. 84/1994, n. 109/1994, n. 129/1994, n. 176/1994, n. 197/1994, n. 219/1994, n. 279/1994, n. 2/1995, n. 147/1995, n. 171/1995, n. 190/1995, n. 274/1995, n. 295/1995, n. 20/1996, n. 49/1996, n. 80/1996, n. 103/1996, n. 154/1996, n. 178/1996, n. 203/1996, n. 220/1996, n. 296/1996, n. 21/1997, n. 42/1997, n. 59/1997, n. 95/1997, n. 106/1997, n. 128/1997, n. 148/1997, n. 201/1997, n. 212/1997, n. 290/1997, n. 27/1998, n. 64/1998, n. 114/1998, n. 135/1998, n. 145/1998, n. 178/1998, n. 222/1998, n. 256/1998, n. 292/1998, n. 19/1999, n. 45/1999, n. 71/1999, n. 119/1999, n. 133/1999, n. 183/1999, n. 203/1999, n. 215/1999, n. 231/1999, n. 56/2000, n. 69/2000, n. 100/2000 e n. 138/2000 i sottonotati modelli con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero di Catalogo e del relativo decreto:

Riconoscimento della personalità giuridica della casa di procura della congregazione «Serve del Santissimo e della Carità», in Lavinio-Anzio.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 28 giugno 2000, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa di procura della congregazione «Serve del Santissimo e della Carità», con sede in Lavinio-Anzio (Roma).

00A10134

Assunzione di nuova denominazione della casa generalizia dell'Ordine degli Eremitani di S. Agostino, in Roma

Con decreto del Ministro dell'interno in data 28 giugno 2000 la casa generalizia dell'ordine degli Eremitani di S. Agostino, ha assunto la nuova denominazione di Curia Generalizia Agostiniana, sempre con sede in Roma.

00A10135

Riconoscimento della personalità giuridica della parrocchia «San Francesco di Sales», in Mangone

Con decreto del Ministro dell'interno in data 28 giugno 2000 viene riconosciuta la personalità giuridica della parrocchia di «San Francesco di Sales», con sede in Mangone (Cosenza).

00A10136

Approvazione del trasferimento in Roma della sede dell'Istituto Servi del Cuore Immacolato di Maria

Con decreto del Ministro dell'interno in data 28 giugno 2000 l'Istituto Servi del Cuore Immacolato di Maria ha trasferito la propria sede dal comune di Rocca Santo Stefano (Roma) al comune di Roma.

00A10137

Riconoscimento della personalità giuridica della parrocchia «San Pompilio Maria Pirrotti», in Montecalvo Irpino

Con decreto del Ministro dell'interno in data 28 giugno 2000 viene riconosciuta la personalità giuridica della parrocchia di San Pompilio Maria Pirrotti, con sede in Montecalvo Irpino (Avellino).

00A10138

Estinzione del «Comitato costruzione nuove chiese parrocchiali della Diocesi di Milano», in Milano

Con decreto del Ministro dell'interno in data 28 giugno 2000 viene estinto il «Comitato costruzione nuove chiese parrocchiali della diocesi di Milano», con sede in Milano.

Il provvedimento di estinzione avrà efficacia civile dalla data di iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche. Il patrimonio di cui è titolare l'ente suddetto è devoluto all'Arcidiocesi di Milano.

00A10139

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Riconoscimento della personalità giuridica del consorzio denominato «Consorzio interuniversitario nazionale per la biologia molecolare delle piante», in Roma.

Con decreto ministeriale 4 luglio 2000 è stata riconosciuta la personalità giuridica del Consorzio denominato «Consorzio interuniversitario nazionale per la biologia molecolare delle piante», con sede in Roma e ne è stato approvato lo statuto.

00A10140

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 21 luglio 2000

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9363
Yen giapponese	101,53
Dracma greca	336,99
Corona danese	7,4550
Corona svedese	8,3880
Sterlina	0,61850
Corona norvegese	8,1835
Corona ceca	35,595
Lira cipriota	0,57399
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	260,30
Zloty polacco	4,0198
Tallero sloveno	207,8603
Franco svizzero	1,5511
Dollaro canadese	1,3783
Dollaro australiano	1,5945
Dollaro neozelandese	2,0138
Rand sudafricano	6,4488

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A10265

Approvazione dello statuto della fondazione Cassa di risparmio di Tortona, in Tortona

Con provvedimento del 27 giugno 2000, è stato approvato lo statuto della fondazione Cassa di risparmio di Tortona, con sede in Tortona, corso Leoniero n. 6, modificato ai sensi del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 maggio 1999, n. 125.

Da detta data, la fondazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato decreto legislativo, è persona giuridica privata.

Lo statuto è consultabile presso la sede della fondazione e presso il competente Ministero.

00A10051

MINISTERO DELLA SANITÀ

Rettifica del decreto ministeriale di riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione «Medici senza frontiere», in Roma.

A parziale rettifica del decreto ministeriale 1º settembre 1999, con decreto ministeriale 20 giugno 2000 la denominazione della «Associazione medici senza frontiere - Onlus» viene modificata in associazione «Medici senza frontiere - Onlus», con sede in Roma, via Volturno, 58.

00A10052

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Riconoscimento giuridico della fondazione «Archivio diaristico nazionale - Onlus», in Pieve S. Stefano

Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 7 giugno 2000 è stata riconosciuta la personalità giuridica della fondazione «Archivio diaristico nazionale - Onlus», con sede in Pieve S. Stefano e ne è stato approvato il testo statuario.

00A10049

Modificazioni allo statuto dell'Istituto di studi psicologici e psichiatrici «Villa Santa Rita», in Roma

Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 7 giugno 2000 è stato approvato il nuovo testo di statuto dell'istituto di studi psicologici e psichiatrici Villa Santa Rita, con sede in Roma.

00A10050

Modificazioni allo statuto e assunzione di nuova denominazione della «Fondazione Verdi festival», in Parma

Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 19 giugno 2000 la Fondazione Verdi festival, con sede in Parma, ha assunto la nuova denominazione di «Società di cultura Giuseppe Verdi» ed è stato approvato il nuovo testo di statuto.

00A10141

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Estinzione della associazione riconosciuta «Sistemi di energia - iniziative per l'uso razionale dell'energia», in Milano

Con decreto dirigenziale 23 giugno 2000 è stata dichiarata l'estinzione, ai sensi dell'art. 27 del codice civile, della associazione riconosciuta «Sistemi di energia - iniziative per l'uso razionale dell'energia» con sede in Milano, piazza Belgioioso n. 2, iscritta al n. 302, volume 11, fascicolo 302 del registro delle persone giuridiche presso il tribunale di Milano.

00A10053

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Scioglimento d'ufficio della cooperativa «Mint coop polstato tre» soc. coop. a r.l., in Bolzano

Con deliberazione n. 825 del 21 giugno 2000, la giunta regionale ha disposto lo scioglimento d'ufficio della cooperativa «Mint coop polstato tre» soc. coop. a r.l., con sede in Bolzano, corso Italia n. 30, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2544 del codice civile, senza nomina del commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

00A10054

Scioglimento d'ufficio della cooperativa «Mint coop polstato uno» soc. coop. a r.l., in Bolzano

Con deliberazione n. 826 del 21 giugno 2000, la giunta regionale ha disposto lo scioglimento d'ufficio della cooperativa «Mint coop polstato uno» soc. coop. a r.l., con sede in Bolzano, corso Italia n. 30, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2544 del codice civile, senza nomina del commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

00A10055

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale E. Mancipa S.C.A.R.L.» soc. coop. a r.l., in Trento

Con deliberazione n. 827 del 21 giugno 2000, la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale E. Mancipa S.C.A.R.L.» soc. coop. a r.l., con sede in Trento, via S. Martino n. 85, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2540 del codice civile, e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nominando liquidatore il dott. Pasquale Mazza, con studio in Trento, via Grazioli n. 27.

00A10056

UNIVERSITÀ MILANO-BICOCCA

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, terzo comma e dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e visto l'art. 6 della legge 3 luglio 1998, n. 210, si comunica che, presso la facoltà di psicologia dell'Università degli studi di Milano - Bicocca, è vacante un posto di ricercatore universitario alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di psicologia:

settore scientifico-disciplinare SECS-S/05- statistica sociale (ex settore S03B) - un posto

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, redatte in carta libera e con allegato dettagliato *curriculum* dell'attività scientifica e professionale, direttamente al preside della facoltà di psicologia dell'Università degli studi di Milano-Bicocca, piazza dell'Ateneo Nuovo, 1 - 20126 Milano, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I ricercatori di altro ateneo dovranno allegare all'istanza un certificato di servizio o una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, attestante la data dalla quale prestano servizio nella qualifica nella sede di appartenenza, il settore scientifico-disciplinare, la classe retributiva in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio.

00A10142

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651171/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI
& DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2000

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2000
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2000 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2000

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:

- annuale	L.	**508.000**
- semestrale	L.	**289.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:

- annuale	L.	**416.000**
- semestrale	L.	**231.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:

- annuale	L.	**115.500**
- semestrale	L.	**69.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	**107.000**
- semestrale	L.	**70.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	**273.000**
- semestrale	L.	**150.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	**106.000**
- semestrale	L.	**68.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	**267.000**
- semestrale	L.	**145.000**

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):

- annuale	L.	**1.097.000**
- semestrale	L.	**593.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):

- annuale	L.	**982.000**
- semestrale	L.	**520.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2000.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**162.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**105.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L.	**8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2000
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	**1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	**1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	**4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**474.000**
Abbonamento semestrale	L.	**283.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale **n. 16716029** intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 800-864035

* 4 1 1 1 0 0 1 7 1 0 0 0 *

L. 1.500
€ 0,77